



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
IL SINDACO METROPOLITANO

Il Sindaco metropolitano Prof. Roberto Gualtieri, in data odierna, ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 124 del 04/08/2022

OGGETTO: Approvazione schema accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., tra Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni di Tivoli e Castel Madama per la gestione di un sistema di videosorveglianza e monitoraggio finalizzato alle attività antincendio boschivo della Riserva Naturale di Monte Catillo e aree limitrofe.

OGGETTO: Approvazione schema accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., tra Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni di Tivoli e Castel Madama per la gestione di un sistema di videosorveglianza e monitoraggio finalizzato alle attività antincendio boschivo della Riserva Naturale di Monte Catillo e aree limitrofe.

IL SINDACO METROPOLITANO

Su proposta del Consigliere Rocco Ferraro delegato alla Transizione ecologica, Ambiente, Aree Protette e Tutela degli animali;

Premesso che:

gli articoli 5, 19 e 20 del D.Lgs. 267/2000 attribuiscono alle Province compiti e funzioni in materia di programmazione economico-sociale, di protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali, di coordinamento e programmazione in materia ambientale;

l'art. 1, comma 16, della Legge 07 Aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" stabilisce che dal 1° Gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

l'art. 49, comma 1, dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22 Dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana, prevede che: "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

il comma 44, della Legge 7 Aprile 2014 n. 56, attribuisce alle Città metropolitane, oltre alle funzioni attribuite alla Città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle Province ai sensi dei commi da 85 a 97, alle funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e richiamate nel suddetto comma 44, anche le funzioni fondamentali delle Province riportate al comma 85 e, tra queste, in particolare, alla lettera a), è compresa la tutela e valorizzazione dell'ambiente;

la Legge Regionale 6 Agosto 1999 n. 14 prevede, al Capo IV – Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, Sezione III – Aree naturali protette, all'art. 104 – funzioni e compiti della Regione e degli Enti locali, che "1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli Enti locali nella materia di cui alla presente sezione è disciplinata dalla LR 6 ottobre 1997 n. 29 e successive modifiche";

l'art. 44 della Legge Regionale n. 29 del 6.10.1997 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" ha istituito, tra l'altro, quale Area Protetta d'interesse provinciale, la Riserva Naturale di Monte Catillo ricadente nel Comune di Tivoli, la cui gestione ai sensi del comma 6, è affidata alla Provincia di Roma, attuale Città metropolitana di Roma Capitale secondo le modalità indicate all'art. 12;

la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Roma n. 376 del 24.09.1998 ha, tra l'altro, individuato la forma diretta di gestione delle aree protette di interesse provinciale già istituite o istituende ai sensi della Legge regionale 29/1997 citata, per il tramite dell'allora Servizio "Aree Protette - Parchi regionali" del Dipartimento V, oggi Servizio "Aree protette - Tutela della biodiversità" del Dip.to III;

la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Roma n. 147 del 27.07.2006 di "nuova programmazione delle modalità di gestione delle aree naturali protette di interesse provinciale", ha approvato il nuovo modello organizzativo di gestione in economia delle Aree protette che, mediante la compartecipazione attiva degli Enti Locali e di altri soggetti pubblici e/o privati attivi sui territori dell'area Protetta e sui territori contigui, consenta di perseguire le finalità di promuovere le aree ed ottimizzare il controllo delle risorse, la capacità gestionale, l'efficienza produttiva e l'efficacia dell'azione nonché di conseguire gli obiettivi descritti in deliberazione e di seguito sommariamente richiamati:

- implementazione delle attività di tutela e valorizzazione delle risorse, ricerca scientifica, inventario, conservazione della biodiversità;
- compartecipazione attiva agli EE LL. ed altri soggetti pubblici e/o privati del territorio stesso e di quello contiguo, anche mediante la gestione associata di beni, attività, personale, messi in comune dai vari soggetti al fine di concorrere, in un'ottica di sistema ed in modo sinergico, alla promozione e allo sviluppo del territorio;
- realizzazione di nuovi servizi all'utenza e potenziamento di quelli già forniti;

i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n.1 del 02 gennaio 2018 delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile locali partecipano annualmente al Piano Antincendio Boschivo coordinandosi con il Dipartimento di Protezione Civile e la sala operativa regionale;

la Riserva di Monte Catillo, come documentato dal catasto degli incendi del Comune di Tivoli, è stata costantemente interessata da incendi e in particolare nel corso dell'estate 2021 due estesi incendi hanno compromesso circa 320 ettari del suo territorio;

la Città metropolitana di Roma Capitale, in qualità di Ente gestore della Riserva naturale di Monte Catillo, intende mettere in atto attività straordinarie volte a contrastare gli eventi incendiari nella medesima Riserva anche in applicazione degli interventi previsti nel Piano AIB redatto nel 2020 e trasmesso agli Uffici Regionali competenti con nota prot.: CMRC-2020-0140043 del 05-10-2020;

la CMRC con nota prot. 132743 del 10/09/2021 indirizzata al Comune di Tivoli e acquisita in atti dal medesimo al prot. 42103 del 10/09/2021, ha comunicato l'intenzione di attuare la realizzazione di un sistema di controllo del territorio tramite due sistemi di videosorveglianza lungo la strada provinciale 31a e tramite il posizionamento di due sistemi di termocamere in luoghi apicali per il monitoraggio della Riserva, proponendo il coinvolgimento dell'Amministrazione Comunale tramite l'organizzazione Comunale di protezione civile;

il Comune di Tivoli con nota prot. 43554 del 20/09/2021 ha comunicato la propria disponibilità a collaborare secondo quanto richiesto dalla CMRC con nota di cui al punto precedente;

la Città metropolitana di Roma Capitale con nota prot. 9737 del 20/01/2022 indirizzata al Comune di Castel Madama ha richiesto la collaborazione dell'Amministrazione Comunale per l'individuazione di un edificio del proprio patrimonio immobiliare idoneo al posizionamento di una delle due termocamere su indicate e successivamente a tale nota si è svolto un sopralluogo congiunto individuando come stabile idoneo la sede del medesimo Comune;

in data 04/10/2021 si è tenuta una riunione in modalità telematica tra Città metropolitana e il Comune di Tivoli dalla quale è emersa la necessità di redigere un protocollo di intesa che regolamenti le competenze tra Enti nella gestione del progetto, nonché la necessità di sottoscrivere un contratto di comodato d'uso che nello specifico consenta di gestire al Comune di Tivoli le telecamere e le annesse dotazioni software e hardware acquistate e messe a disposizione dalla Città metropolitana;

analogamente si è svolto confronto sul medesimo tema con il Comune di Castel Madama, convenendo sulla opportunità di stipulare apposito accordo di collaborazione tra Enti con definizione di dettaglio del ruolo di ciascun soggetto coinvolto;

l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell'ambito di applicazione del codice dei contratti di cui al medesimo Decreto Legislativo. quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzate a garantire che i servizi pubblici che le stesse sono tenute a svolgere siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall'interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;

Considerato che la realizzazione di un sistema di videosorveglianza e monitoraggio della Riserva naturale di Monte Catillo oggetto della presente Convenzione è pienamente condivisa tra il Comune di Tivoli, il Comune di Castel Madama e la CMRC in quanto risulta di particolare importanza per la prevenzione di incendi al fine di scongiurare il ripetersi di quanto accaduto nel periodo estivo del 2021;

Dato atto che:

- la Città metropolitana di Roma Capitale si è resa disponibile all'acquisto e all'installazione del sistema di videosorveglianza antincendio per il territorio della Riserva naturale di Monte Catillo in oggetto che si compone di due tipologie di telecamere come dettagliato in convenzione;
- la Città metropolitana ha provveduto a perfezionare la procedura di affidamento del servizio all'operatore specializzato Interconn s.r.l., in attuazione della Determinazione Dirigenziale R.U. 4589/2021;

- il Comune di Castel Madama ha manifestato la propria disponibilità per l'installazione di n.1 termocamera sul tetto della sede comunale, consentendo l'allaccio della stessa alle utenze comunali, che permetterà il monitoraggio della porzione est della Riserva naturale di Monte Catillo;
- il Comune di Tivoli ha manifestato la propria disponibilità al fine di:
 - far installare la postazione di controllo remoto per la gestione dei dati trasmessi dal sistema di videosorveglianza tramite termocamere all'interno della sede del Centro Operativo Comunale ove opera in tempo di pace l'Associazione Volontari Radio Soccorso Tivoli come da contratto di comodato d'uso (5245 del 28.01.2022);
 - gestire i dati forniti dal sistema di videosorveglianza lungo la strada provinciale 31a Tivoli – Marcellina integrandoli alla rete di videosorveglianza Comunale già esistente e coordinata dalla sala operativa gestita dalla Polizia locale Comunale;
 - sottoscrivere con la struttura amministrativa della Casa di Cura INI-MEDICUS, sita in località Monte Ripoli, un comodato d'uso, giusti colloqui e sopralluoghi intercorsi con esito positivo, per l'installazione sul terrazzo di copertura di n.1 termocamera, consentendo l'allaccio della stessa alle utenze della casa di cura, che permetterà il monitoraggio della porzione sud della Riserva naturale di Monte Catillo;

Ritenuto opportuno:

- approvare lo schema di Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., tra Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni di Tivoli e Castel Madama, avente ad oggetto “la gestione di un sistema di videosorveglianza e monitoraggio finalizzato alle attività antincendio boschivo della Riserva Naturale di Monte Catillo e aree limitrofe” (Allegato A);
- demandare al Dirigente del Servizio “Aree protette - Tutela della biodiversità” del Dipartimento III:
 - la sottoscrizione dell'Accordo in oggetto, ad esecutività del presente provvedimento;
 - la gestione delle attività di attuazione dell'accordo e di sviluppo del progetto di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale per la realizzazione e gestione di un sistema di videosorveglianza e di monitoraggio finalizzato alle attività antincendio boschivo della Riserva Naturale di Monte Catillo aree limitrofe;

Preso atto:

che il Dirigente ad interim del Servizio 3 “Aree protette – Tutela della biodiversità” del Dipartimento III “Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree protette” Dott. Alessio Argentieri ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento III “Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree protette” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DECRETA

per le motivazioni espresse:

1. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., tra Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni di Tivoli e Castel Madama avente ad oggetto “la gestione di un sistema di videosorveglianza e monitoraggio finalizzato alle attività antincendio boschivo della Riserva Naturale di Monte Catillo e aree limitrofe (Allegato A);
2. di demandare al Dirigente del Servizio “Aree protette - Tutela della biodiversità” del Dipartimento III:
 - la sottoscrizione dell'Accordo in oggetto, ad esecutività del presente provvedimento;
 - la gestione delle attività di attuazione dell'accordo e di sviluppo del progetto di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale per la realizzazione e gestione di un sistema di videosorveglianza e di monitoraggio finalizzato alle attività antincendio boschivo della Riserva Naturale di Monte Catillo aree limitrofe ed ogni atto successivo necessario per la gestione del progetto;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente

PAOLO CARACCILO

F.to digitalmente

ROBERTO GUALTIERI

Accordo di collaborazione per la gestione di un sistema di videosorveglianza e monitoraggio finalizzato alle attività antincendio boschivo della Riserva Naturale di Monte Catillo e aree limitrofe

TRA

La Città metropolitana di Roma Capitale con sede in Via Giorgio Ribotta 41, 00144 Roma, C.F. 80034390585 in persona del Dirigente del Dipartimento III “Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree Protette” Servizio 3 “Aree Protette – tutela della biodiversità”....., suo rappresentante per la stipula della presente convenzione, domiciliato per gli effetti della medesima in Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma, d’ora in poi denominata “CMRC”,

e

Il Comune di Tivoli con sede in..... C.F. 02696630587 in persona del Dirigente del Settore X – Politiche Ambientali e Sviluppo Sostenibile, suo rappresentante per la stipula della presente convenzione, domiciliato per gli effetti della medesima in....., d’ora in poi denominato “Comune di Tivoli”,

e

Il Comune di Castel Madama con sede in..... C.F. 01012960587 in persona del Responsabile del Settore Tecnico, suo rappresentante per la stipula della presente convenzione, domiciliato per gli effetti della medesima in....., d’ora in poi denominato “Comune di Castel Madama”.

Tra le Parti si conviene e stipula quanto di seguito

Premesso che :

l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell'ambito di applicazione del codice dei contratti di cui al medesimo D. Lgs. quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzate a garantire che i servizi pubblici che le stesse sono tenute a svolgere siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall'interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;

gli articoli 5, 19 e 20 del DLgs 267/2000 attribuiscono alle Province compiti e funzioni in materia di programmazione economico-sociale, di protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali, di coordinamento e programmazione in materia ambientale;

l'art. 1 comma 16 della Legge 07 Aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" stabilisce che dal 1° Gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

l'art. 49 comma 1 dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22 Dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana, prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

il comma 44 della Legge 7 Aprile 2014 n. 56, attribuisce alle Città metropolitane, oltre alle funzioni attribuite a tali Enti nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle Province ai sensi dei commi da 85 a 97, alle funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e richiamate nel

suddetto comma 44, anche le funzioni fondamentali delle Province riportate al comma 85 e, tra queste, in particolare, alla lettera a), è compresa la tutela e valorizzazione dell'ambiente;

la Legge regionale 6 Agosto 1999 n. 14 prevede, al Capo IV – Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, Sezione III – Aree naturali protette, all'art. 104 – funzioni e compiti della Regione e degli Enti locali, che “1. *La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli Enti locali nella materia di cui alla presente sezione è disciplinata dalla LR 6 ottobre 1997 n. 29 e successive modifiche*”;

l'art. 44 della Legge Regionale n. 29 del 6.10.1997 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” ha istituito, tra l'altro, quale Area Protetta d'interesse provinciale, la Riserva Naturale di Monte Catillo ricadente nel Comune di Tivoli; la cui gestione ai sensi del comma 6, è affidata alla Provincia di Roma, attuale Città metropolitana di Roma Capitale, secondo le modalità indicate all'art. 12;

la delibera del Consiglio Provinciale di Roma n. 376 del 24.09.1998 ha, tra l'altro, individuato la forma diretta di gestione delle aree protette di interesse provinciale già istituite o istituende ai sensi della Legge regionale 29/1997 citata, per il tramite dell'allora Servizio “Aree Protette - Parchi regionali” del Dipartimento V, oggi Servizio “Aree protette - Tutela della biodiversità” del Dip.to III;

la Delibera del Consiglio Provinciale di Roma n. 147 del 27.07.2006 di “nuova programmazione delle modalità di gestione delle aree naturali protette di interesse provinciale”, ha approvato il nuovo modello organizzativo di gestione in economia delle Aree protette che, mediante la compartecipazione attiva degli Enti Locali e di altri soggetti pubblici e/o privati attivi sui territori dell'area Protetta e sui territori contigui, consenta di perseguire le finalità di promuovere le aree ed ottimizzare il controllo delle risorse, la capacità gestionale, l'efficienza produttiva e l'efficacia dell'azione e di conseguire gli obiettivi descritti in deliberazione e di seguito sommariamente richiamati:

- implementazione delle attività di tutela e valorizzazione delle risorse, ricerca scientifica, inventario, conservazione della biodiversità;
- compartecipazione attiva agli EE LL. ed altri soggetti pubblici e/o privati del territorio stesso e di quello contiguo, anche mediante la gestione associata di beni, attività, personale, messi in comune dai vari soggetti al fine di concorrere, in un'ottica di sistema ed in modo sinergico, alla promozione e allo sviluppo del territorio;
- realizzazione di nuovi servizi all'utenza e potenziamento di quelli già forniti;

gli Enti di gestione delle aree protette provvedono ad attuare le misure di previsione e prevenzione previste dalle specifiche pianificazioni in materia di incendi boschivi, a garantire la costante piena efficienza delle attrezzature per il concorso alla lotta attiva, organizzare specifici servizi di vigilanza e monitoraggio del territorio di competenza con finalità di prevenzione e tempestivo avvistamento;

i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 1 del 02 gennaio 2018, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile locali partecipano annualmente al Piano Antincendio Boschivo coordinandosi con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e la Sala Operativa dell'Agenzia Regionale;

la Riserva di Monte Catillo, come documentato dal catasto degli incendi del Comune di Tivoli, è stata costantemente interessata da incendi, e in particolare nel corso dell'estate 2021 due estesi incendi hanno compromesso circa 320 ettari del suo territorio;

la Città metropolitana di Roma Capitale, in qualità di Ente gestore della Riserva naturale di Monte Catillo, intende mettere in atto attività straordinarie volte a contrastare gli eventi incendiari nella medesima Riserva, anche in applicazione degli interventi previsti nel Piano AIB redatto nel 2020 e trasmesso agli Uffici Regionali competenti con nota prot. CMRC-2020-0140043 del 05-10-2020;

la CMRC, con nota prot. 132743 del 10/09/2021 indirizzata al Comune di Tivoli e acquisita in atti dal medesimo al prot. 42103 del 10/09/2021, ha comunicato l'intenzione di attuare la realizzazione di un sistema di controllo del territorio tramite due sistemi di videosorveglianza lungo la strada provinciale 31a e tramite il posizionamento di due sistemi di termo-camere in luoghi apicali e che risultino ottimali per il monitoraggio della Riserva, proponendo il coinvolgimento dell'Amministrazione Comunale tramite l'organizzazione Comunale di protezione civile;

il Comune di Tivoli con nota prot. 43554 del 20/09/2021 ha comunicato la propria disponibilità a quanto richiesto dalla CMRC con nota di cui al punto precedente;

la CMRC, con nota prot. 9737 del 20/01/2022 indirizzata al Comune di Castel Madama, ha richiesto la collaborazione dell'Amministrazione Comunale per l'individuazione di un edificio del proprio patrimonio immobiliare idoneo al posizionamento di una delle due termo-camere su indicate e successivamente a tale nota si è svolto un sopralluogo congiunto individuando come stabile idoneo la sede del medesimo Comune;

in data 04/10/2021 si è tenuta una riunione in modalità telematica tra CMRC e il Comune di Tivoli dalla quale è emersa la necessità di redigere un protocollo di intesa che regolamenti le competenze tra Enti nella gestione del progetto, nonché la necessità di sottoscrivere un contratto di comodato d'uso che nello specifico consenta di gestire al Comune di Tivoli le telecamere e le annesse dotazioni software e hardware acquistate e messe a disposizione dalla CMRC;

che analogamente si è svolto confronto sul medesimo tema con il Comune di Castel Madama, convenendo sulla opportunità di stipulare apposito accordo di collaborazione tra Enti con definizione di dettaglio del ruolo di ciascun soggetto coinvolto;

Considerato

- che la realizzazione di un sistema di videosorveglianza e monitoraggio della Riserva naturale di Monte Catillo oggetto della presente Convenzione è pienamente condivisa tra il Comune di Tivoli, il Comune di Castel Madama e la CMRC in quanto risulta di particolare importanza per la prevenzione di incendi al fine di scongiurare il ripetersi di quanto accaduto nel periodo estivo del 2021;
- che il Servizio 3 del Dipartimento III della CMRC, quale Ente gestore della Riserva, non dispone di proprio personale di vigilanza;
- che la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni debbono garantire, nei limiti delle risorse disponibili, il proprio contributo al funzionamento dei presidi territoriali, anche ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 865 del 26/11/2019, integrando in forma articolata le attività gestionali di propria pertinenza, a beneficio dell'intero sistema di protezione civile in ambito metropolitano, secondo le linee di azione istituzionali di rispettiva pertinenza;

Dato atto che:

- la CMRC si è resa disponibile all'acquisto e all'installazione di un sistema di videosorveglianza antincendio per il territorio della Riserva naturale di Monte Catillo che si compone di due tipologie di telecamere come di seguito dettagliato:
Tipologia 1 - L'impianto prevede la messa in opera di due pali lungo la strada provinciale 31a sui quali verranno installati pannelli solari, che permetteranno l'alimentazione in autonomia di due telecamere per

ogni palo, di cui una di contesto e una per il rilevamento targhe, e un ponte radio atto al rilancio del segnale per la trasmissione Wireless dello stesso presso il server della Polizia Locale del Comune di Tivoli.

Specifiche tecniche:

- N° 2 pali rastremati in acciaio zincato a caldo alt 6Mt Ft testa 102 mm spessore 4mm, fornitura e messa in opera con plinto di cemento di sostegno al palo comprensivi di braccio di supporto per telecamere e antenna, sistema di alimentazione tramite pannelli solari e accumulatori al LITIO che garantiscano un erogazione di potenza di 40 Watt 24 ore su 24 ore, 7 giorni su 7;
- N° 2 telecamere di contesto di tipo bullet fissa e impermeabile di qualità Full HD e una sensibilità elevata, con stabilizzazione dell'immagine e tecnologia Advanced IR, con riconoscimento OCR atto alla lettura delle targhe PI67;
- N° 2 telecamere per il rilevamento delle immagini di contesto con illuminatore IR e sensore di tipo Eco Savvy 2.0 MPX CMOS progressivo IP67;
- N° 2 ponti radio di tipo Client Wireless Cambium 450i;
- N° 2 Controller LAN per verifica temperatura e reset apparecchiature;
- N° 2 armadi in ABS per il router per i collegamenti TCP/IP e per un dispositivo di rilevazione telemetrico;
- Kit di montaggio e switch industriali 30+70 5 porte.

Tipologia 2 - L'impianto prevede l'installazione di sistemi di sorveglianza ad elevata sensibilità per il rilevamento di fuochi di almeno un metro quadro di superficie ad una distanza di 3 km e la trasmissione Wireless dell'allarme in tempo reale tramite ponte radio, centrale d'allarme per notifiche "PUSH" e SMS ad operatori della Protezione Civile.

Specifiche tecniche:

- N° 2 Termocamere di posizionamento termico di tipo bispectrum con ottica termica e ottica tradizionale che lavorano in sincrono per il rilevamento di fuoco con una risoluzione di un metro-quadro ad una distanza di circa 3 Km, munite di trasmissione di allarmi in tempo reale;
 - N° 2 Alimentatori gruppo di continuità 24 Volt AC 1500 Watt da esterno;
 - N° 4 Batterie 12Volt 75° al gel long life;
 - N° 2 Armadi metallici refrigerati;
 - N° 1 postazione per il controllo in remoto delle telecamere costituito da pc con sistema operativo Windows 10, software IVmS e tastiera di controllo per il brandeggio, la selezione delle posizioni memorizzate, attivazione dei tour automatici;
 - N°2 Registratori di tipo NVR 8-ch (80MB), HDMI & VGA uscita video, 12MP + 1HDD 2TB per la registrazione e la gestione degli allarmi in locale;
 - N° 2 Link Radio punto-punto per il trasporto dei segnali video.
- Il sistema così congegnato consente di monitorare anche altre porzioni di territorio metropolitano rientranti nel raggio di azione dei sensori delle termo-camere, nell'intervallo di sensibilità della strumentazione;
- La CMRC ha provveduto a perfezionare la procedura di affidamento del servizio all'operatore specializzato Interconn s.r.l., in attuazione della Determinazione Dirigenziale R.U. 4589/2021;
- il Comune di Castel Madama ha concesso la propria disponibilità per l'installazione di n.1 termocamera sul tetto della sede comunale, consentendo l'allaccio della stessa alle utenze comunali, che permetterà il monitoraggio della porzione est della Riserva naturale di Monte Catillo;
- il Comune di Tivoli ha reso la propria disponibilità per:
- installare la postazione di controllo remoto per la gestione dei dati trasmessi dal sistema di videosorveglianza tramite termocamere all'interno della sede del Centro Operativo Comunale ove opera in tempo di pace l'Associazione Volontari Radio Soccorso Tivoli come da contratto di comodato d'uso n.53/2014 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.65/2014, con

successiva Determinazione Dirigenziale n. 1107/2014 e rinnovato fino al 10/12/2024, giusta nota prot. n. 6345 del 04/02/2019;

- di gestire i dati forniti dal sistema di videosorveglianza lungo la strada provinciale 31a Tivoli – Marcellina integrandoli alla rete di videosorveglianza Comunale già esistente e coordinata dalla sala operativa gestita dalla Polizia locale Comunale;
- sottoscrivere con la struttura amministrativa della Casa di Cura INI-MEDICUS, sita in località Monte Ripoli, un comodato d'uso, giusti colloqui e sopralluoghi intercorsi con esito positivo, per l'installazione sul terrazzo di copertura di n.1 termocamera, consentendo l'allaccio della stessa alle utenze della casa di cura, che permetterà il monitoraggio della porzione sud della Riserva naturale di Monte Catillo;

Ritenuto che:

- l'azione congiunta dei tre Enti possa costituire un modello innovativo di presidio territoriale automatizzato, compensando anche le carenze di personale di cui soffrono le rispettive Amministrazioni, per garantire l'azione di prevenzione degli incendi boschivi, di sorveglianza e vigilanza del territorio e di dissuasione e repressione dei comportamenti illeciti;

- che l'iniziativa apporti rilevanti benefici a scala di area vasta, andando ad acquisire informazioni in tempo reale di altri settori del territorio metropolitano, in un'ampia intorno della Riserva Naturale di Monte Catillo e delle aree contigue;

Tutto quanto sopra premesso, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 – Premessa.

La premessa costituisce parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 – Impegni generali

La CMRC, il Comune di Tivoli e il Comune di Castel Madama si associano per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza e monitoraggio della Riserva naturale di Monte Catillo e delle aree limitrofe, specificatamente finalizzato alla lotta agli incendi boschivi e a tutela dell'incolumità pubblica e privata. Ciascun Ente aderente ribadisce il proprio impegno per il raggiungimento delle finalità indicate al successivo art. 3 e a realizzarlo secondo le linee definite nei vari incontri intercorsi.

Art. 3 – Finalità della convenzione

Gli obiettivi che i tre Enti convenzionati intendono perseguire mirano, in particolare, a prevenire eventuali incendi boschivi, a tutelare l'incolumità pubblica e privata e del patrimonio naturale, a prevenire e dissuadere comportamenti illeciti e a supportare gli Organi di Polizia Giudiziaria nelle attività investigative di competenza.

Art. 4 – Oggetto

Il presente Accordo ha ad oggetto la definizione dei rapporti economici, tecnico-gestionali ed amministrativi tra gli Enti che aderiscono al progetto, al fine di suddividere le competenze necessarie a perseguire le finalità indicate al precedente art. 2.

Art. 5 – Obblighi degli Enti

1. La CMRC si impegna a sostenere le spese necessarie per l'acquisto, l'installazione, i rapporti con il fornitore, le eventuali variazioni progettuali e la manutenzione del sistema di videosorveglianza in oggetto;
2. Il Comune di Castel Madama si impegna a concedere la propria disponibilità per l'installazione di n.1 termocamera sul tetto della sede comunale, prendendola in carico in comodato d'uso gratuito una volta installata nel sito stabilito e consentendo l'allaccio della stessa alle utenze comunali, per permettere il monitoraggio della porzione orientale della Riserva naturale di Monte Catillo nonché di parte del territorio comunale di Castel Madama;

3. Il Comune di Tivoli si impegna a:
- a. sottoscrivere con la struttura amministrativa della Casa di Cura INI-MEDICUS, sita in località Monte Ripoli, un contratto di comodato d'uso per l'installazione a titolo gratuito sul terrazzo di copertura della struttura sanitaria di n.1 termocamera che permetterà il monitoraggio della porzione sud della Riserva naturale di Monte Catillo, consentendo l'allaccio della stessa alle utenze della Casa di cura medesima, giusta nota di conferma acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 38920/2022 del 21/07/2022;
 - b. prendere in carico in comodato d'uso gratuito la termocamera una volta installata nel sito stabilito;
 - c. installare e gestire la postazione di controllo remoto per la gestione dei dati trasmessi dal sistema di videosorveglianza tramite termo-camere all'interno della sede del Centro Operativo Comunale ove operano le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile convenzionate con il Comune stesso;
 - d. acquisire i dati trasmessi dal sistema di videosorveglianza con termo-camere tramite l'Associazione Volontari Radio Soccorso Tivoli;
 - e. di gestire i dati forniti dal sistema di videosorveglianza lungo la strada provinciale 31a Tivoli – Marcellina integrandoli alla rete di videosorveglianza Comunale già esistente e coordinata dalla sala operativa gestita dalla Polizia locale Comunale;
 - f. di gestire i dati nel rispetto del Regolamento generale di protezione dei dati “Regolamento UE 2016/679”, della normativa nazionale vigente e del Regolamento del Comune di Tivoli, in materia di trattamento, monitoraggio e trasferimento dei dati oggetto del presente accordo di collaborazione;
4. I tre Enti garantiscono la massima collaborazione per la realizzazione del progetto e la gestione dello stesso, avviando la fase di sperimentazione del sistema la stagione estiva 2022;
5. I tre Enti si impegnano ad accordarsi con atti integrativi per eventuali future collaborazioni con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, e/o altri Enti competenti, per la condivisione dei dati di rilevamento della campagna anti incendio boschivo;

Art. 6 – Referenti tecnici e istituzionali

Entro trenta giorni decorrenti dalla stipula della presente convenzione ciascun Ente si impegna a fornire il nominativo di un referente per l'iniziativa in argomento.

Art. 7 - Gestione della spesa

Spettano alla Città metropolitana di Roma Capitale gli oneri economici per l'acquisto, l'installazione, i rapporti con il fornitore, le eventuali variazioni progettuali e la manutenzione del sistema di videosorveglianza in oggetto. I Comuni di Tivoli e Castel Madama si faranno carico delle spese relative alle utenze dedicate all'alimentazione e al funzionamento del sistema di videosorveglianza, ciascuno per quanto riguarda le componenti dell'impianto installate nel proprio territorio.

Art. 8 – Variazioni del progetto

Eventuali variazioni progettuali per esigenze tecniche e/o amministrative saranno gestite dalla Città metropolitana di Roma Capitale, la quale prontamente informerà gli Enti coinvolti, che fin da subito si impegnano a garantire collaborazione nei limiti degli impegni di cui sopra.

Art. 9 – Ente Capofila

Le parti convengono di individuare la Città metropolitana di Roma Capitale quale Ente capofila dell'iniziativa, alla quale competeranno i compiti di coordinamento, i rapporti con gli Enti sovraordinati e l'adozione di tutte le misure necessarie alla tutela del buon esito dell'iniziativa, nonché il coordinamento delle iniziative di comunicazione e divulgazione.

Art. 10 – Monitoraggio

1. L'Ente capofila coordina tutte le attività progettuali e le relative produzioni documentali legate all'attuazione ed alla realizzazione del progetto.
2. Al fine di consentire ed accertare l'efficacia e l'efficienza dell'attuazione del progetto e la successiva gestione degli obiettivi in esso richiamati, sarà cura del rappresentante dell'Ente capofila, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, richiedere ai partner di progetto dati ed eventuali informazioni utili ai fini della realizzazione ottimale del progetto.
3. E' fatto obbligo agli Enti coinvolti di fornire all'Ente capofila i dati di monitoraggio e tutto quanto utile al monitoraggio dell'iniziativa, garantendo sempre l'accesso alle postazioni.

Art. 11 – Durata

Gli Enti convengono di fissare la durata del Convenzione in anni 5 (CINQUE), rinnovabile previo accordo tra le parti.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.lgs.101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR)".

Art. 13 – Norme transitorie

Per quanto non espressamente richiamato nella presente Convenzione si rimanda alle norme del T.U.E.L 267/2000 e ss.mm.ii., al codice civile e alle normative di settore.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle Parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241 nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Roma- Tivoli- Castel Madama,.....

Per la Città Metropolitana di Roma Capitale
Il Dirigente Servizio 3 "Aree Protette – tutela della biodiversità"
Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree Protette"

Per il Comune di Tivoli
Il Dirigente Settore X – Politiche Ambientali e Sviluppo Sostenibile

Per il Comune di Castel Madama
Il Responsabile del Settore Tecnico
